



DELIBERA N. 69 ADOTTATA DALLA GIUNTA CAMERALE

NELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2025

Oggetto: Piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute, in via diretta o indiretta alla data del 31.12.2024, ex art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Relatore: Il Presidente.

Il Presidente premette, sul piano storico-giuridico, che la Camera di Commercio di Salerno, a decorrere dall'anno 2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) - in linea con le direttive normative finalizzate alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, da enti pubblici - ha sempre approvato con puntualità, per ogni esercizio finanziario successivo, il Piano di razionalizzazione per le partecipazioni detenute, in via diretta e/o indiretta, in cui venivano indicate le varie società partecipate, per le quali era stata avviata la dismissione e/o la liquidazione, anche mediante vendita con la procedura pubblica o con il recesso, sia ex art. 1, co. 569, L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. che ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 2437-ter e 2437-quater del c.c.

Il Presidente, inoltre, ricorda che il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (c.d. T.U.S.P.), novellato con il successivo D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 (c.d. "Decreto correttivo"), prevede ai sensi dell'art. 4, comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni (nel cui novero sono comprese le Camere di Commercio) non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento dei propri fini istituzionali. Pertanto, in virtù di tale normativa, la Camera di Commercio di Salerno è autorizzata, ai sensi di legge, a mantenere partecipazioni in società nelle seguenti specifiche ipotesi:

A) - realizzazione delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 di detto articolo, quali:



- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Enti pubblici, ex art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, mediante un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con un imprenditore selezionato, con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 di detto decreto;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive Europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

B) Questa Camera di Commercio è autorizzata poi, ai sensi della normativa di settore vigente, a mantenere partecipazioni in società in dette ipotesi anche al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili che fanno parte del proprio patrimonio, in *“società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi, operatore di mercato”*.

^^^^^^^^^^^^

Premesso quanto innanzi, il Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., relaziona in particolare in merito alla

**Attuazione del Piano delle società e delle partecipazioni adottato
per l'anno precedente.**

A tale riguardo precisa che la Camera di Commercio di Salerno, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., con delibera di Giunta camerale n. 67 del 18



dicembre 2024, aveva approvato il Piano di revisione periodica delle proprie partecipazioni.

Detto Piano, in linea con il precedente adottato per l'anno 2023, disponeva:

1) di non procedere, allo stato, all'alienazione di ulteriori partecipazioni;

2) di recedere ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 175/2016 e di procedere alla richiesta di liquidazione della quota in denaro in base ai criteri ed ai procedimenti di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater del codice civile, dalle seguenti società in liquidazione:

- Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'Agro, S.p.A. in liquidazione;
- Salerno Interporto - S.p.A., in liquidazione;
- Salerno Sviluppo S.c.r.l., in liquidazione;
- Retecamere S.c.r.l. in liquidazione.

Di seguito si riporta l'analisi della posizione delle partecipazioni societarie in liquidazione:

1) Agenzia locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'Agro S.p.A. in liquidazione.

Al riguardo si rappresenta che la liquidazione di tale partecipazione, nonostante ogni migliore predisposizione, è temporaneamente rallentata da circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà o dall'impegno di questa Camera, in quanto si è tuttora in attesa della conclusione di alcune vertenze giudiziarie che riguardano i Comuni di Nocera Inferiore (SA) e di Sarno (SA), come riconosciuto anche dalla Ecc.ma Sezione regionale di Controllo (Relazione, pag. 10). Si tratta di ostacoli non eliminabili, perché riguardano vertenze che rientrano nella giurisdizione dell'Ordine giudiziario ed esulano dalla volontà di questa Camera di Commercio: ad *impossibilita nemo tenetur*.

Si aggiunge che per tale partecipata, questa Camera di Commercio ha svolto le seguenti attività:



- a) con delibera n. 113/2014, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 147/2013, è stata deliberata la dismissione di questa società partecipata;
- b) con determinazione presidenziale n. 4/2015, recante il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 1 comma 612, Legge n. 190/2014) questa Camera di Commercio ha confermato la volontà di cedere la partecipazione *de qua*;
- c) purtroppo la procedura di cessione con evidenza pubblica (G.U. 5[^] serie speciale n. 131 del 6.11.2015) è andata deserta, per cui con nota prot. n. 28115 del 9.12.2015 questa Camera ha richiesto la liquidazione in denaro della quota ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. (art. 1, comma 569-bis L. n. 147/2013);
- d) con nota prot. n. 11233 del 21.04.2016 questo Ente camerale ha sollecitato la società affinché deliberasse quanto richiesto al precedente punto c);
- e) la società è stata posta in scioglimento e liquidazione, con data di iscrizione: 08.11.2017. Il tipo dell'atto pubblico, redatto da notaio: dott. Coppa Francesco, corrisponde al Rep/Reg.: 25462/9514 del 20.10.2017, con località Pagani (SA);
- f) questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, ha deliberato, con il Piano di revisione straordinaria delle partecipate (cfr. delibera n. 63 del 28.09.2017), di confermare la volontà di alienare la quota di partecipazione ed in data 30.04.2018 ha tentato di nuovo la cessione, con procedura ad evidenza pubblica (G.U. 5[^] Serie Speciale n. 49 del 30.04.2018), senza esito positivo. Inoltre, con nota prot. n. 46059 del 8.12.2018, ha di nuovo chiesto la liquidazione della quota in denaro, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater del c.c.;
- g) con nota n. 48970 del 31.10.2019, questa Camera ha sollecitato la società affinché deliberasse quanto richiesto al precedente punto e), procedendo poi alla liquidazione della quota;
- h) sono stati effettuati ulteriori solleciti in tal senso con note n. 42334 del 28.10.2020, n. 37342 del 18.10.2021 e n. 39779 del 18.10.2022, finalizzati anche alla chiusura complessiva della fase di liquidazione, con



attribuzione del valore finale di liquidazione ai singoli soci, tra cui questa Camera di Commercio;

i) con nota n. 19594 del 22.03.2024 la Camera ha comunicato di voler recedere, come deliberato con provvedimento n. 6 del 31 gennaio 2024 ed ha chiesto la liquidazione della quota in denaro, ai sensi degli artt. 2437-*ter* e 2437-*quater* del c.c.;

l) con nota n. 65117 del 27.10.2025 la Camera ha effettuato un sollecito, invitando il liquidatore a dare avvio alle procedure di recesso e liquidazione della quota, mediante specifico punto posto all'ordine del giorno, da inserire nella convocazione della prossima assemblea ordinaria dei soci, ai sensi degli artt. 2437-*ter* e 2437-*quater* codice civile.

^^^^^^^^^^^^

2) Salerno Interporto, S.p.A., in liquidazione.

Si rappresenta che la società è in liquidazione a decorrere dal 25.06.2013. Risulta che questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, ha provveduto con il Piano di revisione straordinaria delle partecipate (cfr. delibera n. 63 del 28.09.2017), a sollecitare ripetutamente la chiusura della fase di liquidazione, al fine di pervenire alla cessazione della società.

Al riguardo si ricorda che questa Camera di Commercio, con note n. 46235/2018, n. 49370/2019, n. 42338/2020, n. 37345/2021 e n. 39983/2022, ha ripetutamente richiesto, in termini perentori, di giungere rapidamente a concludere la liquidazione e la chiusura della società medesima.

Si aggiunge che la società *de qua*, dall'anno 2017 ad oggi, possiede un Patrimonio netto negativo, con un valore patrimoniale della quota della Camera, che è pari al 6.963% del capitale sociale, uguale ad € 0,00 (zero).

Con nota n. 19596 del 22.03.2024 la Camera ha comunicato il proprio recesso ed ha chiesto la liquidazione della quota in denaro, ai sensi degli artt. 2437-*ter* e 2437-*quater* del c.c.;

Con nota n. 65115 del 27.10.2025 la Camera ha effettuato un sollecito, invitando il liquidatore a dare avvio alle procedure di recesso e liquidazione della quota, mediante specifico punto posto all'ordine del giorno, da



inserire nella convocazione della prossima assemblea ordinaria dei soci, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater codice civile.

^^^^^^^^^^^^^

3) Salerno Sviluppo s.c.r.l., in liquidazione.

La società è in liquidazione a decorrere dal 19.11.2012. Questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, ha provveduto, con il Piano di revisione straordinaria delle partecipate (cfr. delibera n. 63 del 28.09.2017), a sollecitare ripetutamente la chiusura della fase di liquidazione, al fine di pervenire alla conseguente cessazione della società. Al riguardo si ricorda che, con note n. 46234/2018, n. 49371/2019, n. 42337/2020, n. 37346/2021 e successivamente, con la diretta partecipazione del Segretario Generale dell'Ente camerale ad alcune Assemblee dei soci, è stato più volte chiesto di concludere la liquidazione e la chiusura della società medesima, la quale aveva comunicato, nei decorsi anni 2018 e 2019, che le attività di liquidazione sarebbero state eseguite celermente. Ma in seguito sono intervenuti elementi di incertezza, quali l'attivazione di varie vertenze legali da parte di alcuni soci che hanno rallentato la chiusura. Nella Relazione al 31/12/2024 il liquidatore indica quanto segue: "Riguardo la prevedibile durata della procedura di liquidazione, comportante la approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto, con la conseguente cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, non è ancora possibile ipotizzare una data certa ma, contenendo al minimo le spese della gestione liquidatoria, è plausibile che il capitale versato a suo tempo dai soci non sarà intaccato e all'esito della liquidazione si potrà procedere all'integrale restituzione dello stesso."

Si rappresenta che detta società al 31.12.2024 ha un Patrimonio netto positivo, con un valore patrimoniale della quota della Camera, che è pari al 15% del capitale, pari ad € 91.009,50.

Con nota n. 19597 del 22.03.2024 la Camera ha comunicato il proprio recesso ed ha chiesto la liquidazione della quota in denaro, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater del c.c.;



Con nota n. 65114 del 27.10.2025 la Camera ha effettuato un sollecito, invitando il liquidatore a dare avvio alle procedure di recesso e liquidazione della quota, mediante specifico punto posto all'ordine del giorno, da inserire nella convocazione della prossima assemblea ordinaria dei soci, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater codice civile.

^^^^^^^^^^^^^

4) Retecamere s.c.r.l., in liquidazione.

Si rappresenta infine che è stata sottoposta a revisione critica anche la soc. “Retecamere s.c.r.l.”, la quale è in liquidazione a decorrere dal 12.09.2013. Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, questo Ente camerale aveva già provveduto, con il Piano di revisione straordinaria delle partecipate (cfr. delibera n. 63 del 28.09.2017), a sollecitare ripetutamente la chiusura della fase di liquidazione, al fine di pervenire alla cessazione della società. Al riguardo si ricorda che, con le note n. 46236/2018, n. 49372/2019, n. 42339/2020, n. 37344/2021 e n. 39984/2022, si chiedeva di pervenire rapidamente al termine della liquidazione ed alla chiusura della società medesima.

Al riguardo la società ha comunicato, negli anni 2018 e 2022 che le attività di liquidazione procedevano ordinariamente, ma che erano intervenuti alcuni eventi non previsti, costituiti da una vertenza legale che, sul piano processuale, era nella fase di secondo grado per la decisione presso la Corte d'Appello. Bisognava attendere la sentenza da parte di detto Organo giudiziario. Dalla Relazione sulla gestione al 31/12/2024 si rileva che “con sentenza n. 668/2024 del 31 gennaio 2024 la Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello principale (della Retecamere società consortile a r.l. in liquidazione), condannando la società a rifondere spese di lite per euro 70.000 a favore di Buonitalia, Ministero e Ismea, oltre a contributo unificato pari a euro 2.529 e così complessivamente per ulteriori euro 72.529.

Si informa che in merito alla causa dal febbraio 2021 il Liquidatore del concordato BUONITALIA S.P.A. in liquidazione, tramite il socio Unioncamere, si dichiarava disponibile con il Commissario giudiziale a



definire una transazione per porre fine al contenzioso con la rinuncia di tutte le parti ad ogni rispettiva pretesa (spese di lite-legali) liquidate.

Nel mese di luglio 2024 si è sottoscritto un accordo transattivo per la definizione in via bonaria e novativa della controversia. A seguito di tale accordo, nella situazione patrimoniale della società Retecamere si è proceduto all'estinzione integrale delle poste creditorie e debitori nei confronti di Buonitalia e ISMEA. Contestualmente, è stato stornato il fondo per costi e oneri di liquidazione per gli importi accantonati per la suddetta vertenza che risultano stralciati per via dell'accordo transattivo.”.

Si aggiunge che la società, alla data del 31.12.2024, ha un patrimonio netto negativo, con un valore patrimoniale della quota della Camera, la quale è pari allo 0,954% del capitale sociale, uguale a € 0,00 (zero).

Con nota n. 19595 del 22.03.2024 la Camera ha comunicato il proprio recesso ed ha chiesto la liquidazione della quota in denaro, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater del c.c.;

Con nota n. 65116 del 27.10.2025 la Camera ha effettuato un sollecito, invitando il liquidatore a dare avvio alle procedure di recesso e liquidazione della quota, mediante specifico punto posto all'ordine del giorno, da inserire nella convocazione della prossima assemblea ordinaria dei soci, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater codice civile. Successivamente la Camera di commercio ha acquisito dal R.I. il verbale assemblea soci del 28/07/2025, recante una presa d'atto del recesso da parte dell'assemblea. Manca comunicazione ufficiale della società e aggiornamento libro soci.

^^^^^^^^^^^^

Infine, dopo aver fornito le notizie e i dati suindicati, che giustificano in via oggettiva le ragioni del persistere per dette società dello stato di liquidazione ed evidenziano l'inerzia completa o parziale delle predette società ad avviare/concludere le procedure di recesso del socio Camera di commercio di Salerno, gli uffici competenti del Registro delle Imprese di questa Camera di Commercio hanno rappresentato, rispetto alla previsione dell'art. 20, comma 9, T.U.S.P. (cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese), quanto segue:



- la società “Salerno Interporto S.p.A.”, la cui sede legale è stata trasferita a Napoli, presenta regolarmente i bilanci, e quindi nei suoi confronti non è applicabile l’art. 20, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016;
 - la società “Salerno Sviluppo s.c.r.l.” presenta regolarmente i bilanci e quindi nei suoi confronti non è applicabile l’art. 20, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016;
 - la società “Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell’Agro S.p.A.” presenta regolarmente i bilanci e quindi nei suoi confronti non è applicabile l’art. 20, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016;
 - la società “Retecamere, s.c.r.l.” presenta regolarmente i bilanci, e quindi nei suoi confronti non è applicabile l’art. 20, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016;
- Per le suddette società, oggetto della relazione, sono allegate le schede tecniche, relative allo stato di attuazione (All. C).

^^^^^^^^^^^^

la Giunta è chiamata ad approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre 2024, così come redatto, secondo le linee guida delle delibere 19/2017 e 22/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti e allegato alla presente delibera (All. A).

Il Presidente ricorda che, ai sensi della normativa di settore vigente, devono essere alienate, od essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia di un piano di riaspetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, o solo di messa in liquidazione) quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- carenza di attività di produzione di beni e/o servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell’Ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2 del citato T.U.S.P.;



- impossibilità della partecipazione ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;

- la necessaria presenza tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P. di:

1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

2) società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4) partecipazioni in società che, nel triennio 2020-2022, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del cd. "Decreto correttivo" n. 100/2017;

6) partecipazioni che abbiano necessità di contenere i costi di funzionamento;

7) partecipazioni che abbiano la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.

Il Presidente ricordava infine che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate, con riguardo sia all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, sia alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, sia alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Comunque è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla stessa società sia avvenuto con procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del citato T.U.S.P.;



- in società che, alla data di entrata in vigore del c.d. “Decreto correttivo” del 2016, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco, ai sensi della legislazione vigente.

Si ricordava poi che le società in *house providing*, sulle quali viene esercitato il cd. “controllo analogo”, ex art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1), e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la ulteriore produzione (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

Pertanto sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. Si aggiunge che si è tenuto conto anche del miglior soddisfacimento dei bisogni delle imprese del territorio a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.

Il Presidente relatore rappresenta infine che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato sempre istruito secondo le direttive di cui ai criteri indicati e nei relativi allegati tecnici, recanti le “schede analitiche” per ciascuna società, allegate, unitamente al Piano, alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale.

^^^^^^^^^^^^

Premesso quanto innanzi, la Giunta della Camera di Commercio di Salerno procede all’analisi della bozza di Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 31.12.2024, tenendo rigorosamente presente il disposto dell’art. 20, co. 1, del T.U.S.P. n. 175/2016, nonché le “direttive” di cui alle delibere della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 21.12.2018 n. 22/INPR e 21.07.2017 n. 19/INPR e le “linee di indirizzo” ivi indicate, con annessi modelli standard.



In particolare si è provveduto alla redazione, in tutte le singole schede allegate al presente Piano di revisione delle partecipazioni dirette e indirette possedute al 31.12.2024, di una congrua e pertinente motivazione, con cui, attraverso un pertinente e congruo iter motivazionale, si indicano le varie fasi della vita di ogni partecipata ed in particolare le ragioni oggettive che hanno impedito la chiusura delle procedure di recesso e/o liquidazione durante l'anno 2025.

Tale laboriosa elaborazione emerge *ictu oculi* dalle singole “schede allegate”, le quali sono state compilate ed allegate alla presente deliberazione. Esse sono state “aggiornate” dopo aver revisionato le precedenti, che già eliminavano le criticità sollevate dalla On.le Magistratura contabile con la citata relazione del 14.12.2023 (cfr. pagg. 15, 16) ed aver verificato le singole fasi della vita di ciascuna partecipata, pervenendo ad un risultato positivo ed altamente qualificato per questa Camera di Commercio.

^^^^^^^^^^^^^

Successivamente al predetto approfondito monitoraggio, da parte degli uffici competenti, giova evidenziare che questa Camera di Commercio, in linea con le indicazioni normative di cui agli artt. 20, 2, 24 T.U.S.P., ha proceduto negli ultimi anni ad una rilevante riduzione delle partecipate, ed al 31/12/2024 mantiene, oltre al Consorzio “Aeroporto Salerno-Pontecagnano”, soltanto 11 (undici) partecipazioni dirette, che sono strategiche e molto importanti, nelle varie società *in house* del Sistema camerale, coordinate dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Uniocamere di Roma).

Le suddette partecipazioni, per la loro specializzazione tecnica, sono indispensabili e consentono di agevolare l’erogazione di vari servizi istituzionali. Dette società *in house*, quali varianti organizzate particolarmente efficienti ed efficaci, sono di norma utilizzate all’occorrenza, quando sia necessario far ricorso a risorse specialistiche, non altrimenti reperibili all’interno di questo Ente camerale, a livello nazionale. Queste società *in house*, per la fruizione di risorse altamente specializzate, ottenute grazie alla centralizzazione delle strutture e delle



risorse, nonché per una rispondenza specifica alle competenze istituzionali degli Enti camerali, garantiscono un'elevata efficienza nell'erogazione dei servizi ai soci pubblici territoriali (ossia a tutte le Camere di Commercio d'Italia), non ottenibile, sotto l'aspetto della convenienza economica, né con l'organizzazione di tante strutture interne in ogni singola Camera di Commercio, né con l'affidamento dei servizi a società esterne non in house che, per la loro stessa natura, avrebbero l'esigenza di realizzare profitti e utili di natura privatistica, secondo una logica di mercato, per realizzare profitti ed utili di natura nell'esclusivo interesse dei propri soci.

Per tutte le società in house al Sistema Camerale, direttamente possedute, sono stati rispettati il rapporto tra dipendenti e amministratori, il limite di fatturato medio nel triennio e il limite alle perdite indicati dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P..

^^^^^^^^^^^^

Infine, particolare attenzione è stata data al **Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano, s.c.a.r.l.**, che riveste un particolare interesse strategico.

Si rappresenta al riguardo - rispetto a quanto affermato dal Giudice contabile (cfr. Relazione, pag. 15) - che detto Consorzio, il quale in passato deteneva il 100% delle quote della società di gestione dello scalo aeroportuale di Salerno, ha effettuato la fusione con la soc. GE.S.A.C. S.p.A., che gestisce l'Aeroporto di Napoli. Detta fusione è stata una operazione strategica molto conveniente sotto il profilo economico e per il Consorzio, che in tal modo può e potrà investire i ricavi provenienti dalla sua quota di partecipazione in proficue attività di promozione e sostegno dell'attività dello Scalo aeroportuale di Salerno; un sostegno all'operatività dello stesso, inteso quale servizio pubblico essenziale per le imprese e per il territorio.

Si ricorda che su tale argomento già in passato, nel 2021, vi è stata una "interlocuzione" con la Procura della Sezione giurisdizionale Corte dei Conti per la Campania (vertenza n. V.2016/2989/STN), in merito all'economicità della partecipazione di questa Camera di Commercio nella fase di progettazione e avvio dell'Aeroporto che inizialmente era



ovviamente in passivo, trattandosi della fase preliminare di realizzazione del progetto. In tale circostanza veniva dimostrato all’Ufficio Requrente contabile che si trattava di un investimento altamente strategico, molto importante e positivo, tanto che la Procura regionale della Ecc.ma Corte, riconosciuta la validità strategica ed economica dell’investimento, archiviava il fascicolo istruttorio con provvedimento a firma del Procuratore Regionale, dott. Maurizio Stanco, come risulta dalla documentazione che si allega (All. B).

Si chiarisce che il Consorzio “Aeroporto Salerno - Pontecagnano”, s.c.a.r.l., fino all’anno 2019, deteneva il 100% della soc. “Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi”, S.p.A., che era titolare di concessione ENAC ed era anche destinatario dei finanziamenti di cui al D.L. n. 133/2014. Tale Aeroporto tutt’ora è inserito tra gli scali aeroportuali di interesse nazionale, ex D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201.

Grazie alla continuazione delle attività della soc. “Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi”, S.p.A., resa possibile proprio dal lungimirante, strategico sostegno del Consorzio Aeroporto e di questa Camera di commercio, nonché dei soci regionali, è stato possibile provvedere all’integrazione degli Aeroporti di Napoli e di Salerno. Tale integrazione ha portato, tramite l’utilizzo degli investimenti nazionali e dell’attuale proprietà privata di maggioranza (GE.S.A.C. S.p.A. Napoli) al definitivo lancio in positivo dell’infrastruttura aeroportuale di Salerno, di interesse nazionale, con apertura per il turismo ed il commercio di tutte le imprese del salernitano, a partire dall’anno 2024, con la partecipazione delle migliori compagnie aeree.

Si precisa che le iniziali perdite della struttura aeroportuale, di cui si è fatto carico il Consorzio “Aeroporto Salerno - Pontecagnano”, s.c.a.r.l., erano regolarmente previste e programmate nel Piano industriale e/o business plan. Invece, a decorrere dall’anno 2022, anche grazie all’integrazione delle strutture aeroportuali, è garantito un fatturato positivo con la produzione di utili per il Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano, con conseguente rientro di quanto anticipato nel corso degli anni precedenti, anche con il concorso del socio Camera di commercio.



Questi utili sono stati attribuiti pro-quota ai soci del Consorzio Aeroporto, a ristoro di tutti gli aumenti di capitale sottoscritti e versati negli anni decorsi (rientro da investimenti pubblici), come contabilmente dimostrato con il presente Piano di revisione periodica delle partecipazioni, che riporta, nella scheda del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano un utile 2023 di € 3.377.179,00 ed un utile 2024 di € 1.979.404,00, ottenuti grazie ai dividendi percepiti dalla società di gestione della struttura aeroportuale. Tali dividendi che il Consorzio percepisce dalla società G.E.S.A.C. S.p.A. Napoli, sono a ristoro delle precedenti perdite (programmate e previste dal Piano industriale e/o business plan della struttura aeroportuale).

Riguardo al rispetto del rapporto amministratori/dipendenti indicato dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., il Consorzio Aeroporto, per le sue finalità e per il contenimento dei costi, non ha necessità di assumere personale dipendente, ma, per assicurare la più ampia rappresentanza dei soci per un'adeguata condivisione delle decisioni e per effettuare le attività di raccordo e controllo analogo congiunto (per tutti i soci di parte pubblica) ha necessità del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo il Consorzio Aeroporto, con propria delibera del 29 aprile 2022, trasmessa alla Sezione regionale per la Campania della Corte dei Conti con prot. n. 87/AO/22 del 11/05/2022, ha motivato tale necessità; ad oggi, per il Consiglio di Amministrazione non sono previsti compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Nonostante tutte le predette motivazioni, nel corso dell'anno 2025, la Regione Campania, socio di maggioranza con l'88,95% del capitale, sotto la spinta della sezione regionale della Corte dei Conti, (la quale sembra ritenere, tra l'altro, che le attuali attività consortili non siano vere e proprie attività d'impresa), ha ritenuto e deliberato di porre in liquidazione il Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano S.Cons. a r.l., con verbale di assemblea straordinaria redatto dal notaio Achille Monica, rep. n. 568 del 5 agosto 2025.

^^^^^^^^^^^^^



Al presente Piano sono allegate tutte le schede di dettaglio, come da linee guida e successivi aggiornamenti del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti.

Premesso quanto innanzi, e tenuto conto delle precisazioni, argomentazioni e chiarimenti di cui in premessa,

LA GIUNTA

Udito il Relatore;

Vista la precedente delibera n. 67 del 18 dicembre 2024;

Vista la “pronuncia” della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania, assunta nella Camera di Consiglio del 14.12.2023 e comunicata con nota n. 308 del 15/12/2023, con la quale la Magistratura contabile accerta la “non adeguata motivazione” del Piano di razionalizzazione adottato, ex art. 20 T.U.S.P., da questa Camera di Commercio “nei termini di cui in parte motiva”, con invito ad adeguarsi alle indicazioni contenute in detta pronuncia del 14.12.2023;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal successivo d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP);

Viste le altre disposizioni di settore vigenti in materia;

Vista la relazione di attuazione del Piano di revisione precedente di questa Camera di Commercio, dove è stata data, per ogni partecipazione in liquidazione una congrua, pertinente e completa motivazione, con cui sono chiarite nei dettagli le ragioni oggettive ed esterne a questa Camera di Commercio, che hanno impedito la cancellazione e la conclusione dell’iter di recesso, nell’immediato, di tali partecipate;

Viste le singole schede delle partecipazioni, dirette ed indirette, possedute, complete di congrua e pertinente motivazione, che indicano dettagliatamente l’attività svolta da questa Camera di Commercio, a tutela dell’interesse pubblico e del bilancio dell’Ente;

Preso atto del proficuo lavoro svolto dagli Uffici di questa Camera, ciascuno per quanto di competenza, al fine di assicurare un più accurato monitoraggio delle procedure di dismissione e/o liquidazione, evitandosi



per il futuro un possibile prolungamento delle fasi di recesso, dismissione e/o liquidazione;

Viste le considerazioni ampiamente positive fornite anche rispetto alle asserite criticità relative al Consorzio “Aeroporto di Salerno-Pontecagano”, la cui attività è strategica ed attualmente segue un trend finanziariamente molto positivo, di costante crescita per la partecipazione di questo Ente camerale, a chiarimento di quanto indicato nella Relazione del Giudice contabile (cfr. Relazione, pag. 11), come confermato anche dal “decreto di archiviazione” emesso nel 2021 dalla Procura della Corte dei Conti per la Campania allegato, che ha riconosciuto la regolarità e la importanza dell’investimento *de quo* (cfr. All. B) e, nonostante ciò, vista la volontà espressa dal socio di maggioranza Regione Campania, che ha portato alla messa in liquidazione del Consorzio nel corso dell’anno 2025;

Ritenuto di “proporre” il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, in via diretta ed indiretta, con i chiarimenti, in fatto e in diritto, forniti in premessa e dalle allegate schede, complete di congrua e pertinente motivazione, che costituiscono parte integrante della presente delibera;

Visto il parere favorevole del dott. Gerardo Martinangelo, responsabile dell’ufficio Ciclo della performance, in ordine alla sola legittimità dell’istruttoria stessa;

Visto il parere del Segretario Generale, dott. Raffaele De Sio, il quale, dopo aver verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto, dichiara che nulla osta all’adozione delle decisioni consequenziali;

Ritenuto di poter condividere, in punto di fatto e di diritto, il contenuto del Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, di cui alla presente deliberazione di Giunta, unitamente agli allegati al presente atto giuntale che ne costituiscono parte integrante;

Su proposta del Relatore Presidente;
essendo presenti e votanti n. 7 componenti;

D E L I B E R A



1) Approvare la presente Relazione sull'attuazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, dalla Camera di Commercio di Salerno alla data del 31.12.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs. n. 175/2016, completa delle precisazioni e motivazioni di cui in premessa e corredata delle schede, con congrua e pertinente motivazione;

2) Monitorare ed intervenire, per accelerare, per quanto possibile, l'attuazione delle procedure di recesso, di competenza delle società in liquidazione, ed, in subordine, la chiusura delle loro procedure di liquidazione/cancellazione, allo stato non definite per motivi di ordine oggettivo sopravvenuti (*factum principis*), indipendenti dalla volontà di questa Camera di Commercio, come in premessa chiarito;

3) Incaricare i competenti uffici camerali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto stabilito dal Piano periodico;

4) Trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Camera di Commercio tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente;

5) Comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., e reso disponibile alla struttura del M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'On.le Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.

6) Trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219;

La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell'art. 4 della Legge 29.12.1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 15.02.2010, n. 23 e sarà affissa nell'Albo camerale informativo per la pubblicazione ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele DE SIO)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
(Ing. Andrea PRETE)